

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NUMERO 136/123 DI REPERTORIO

STATUTO

SELEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata "ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI KINESIOLOGIA APPLICATA – ITALIA A.P.S. E.T.S.", in breve "AIKA – ITALIA A.P.S. E.T.S."

Articolo 2

FINALITA'

La associazione è costituita per perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale: la ricerca la diffusione l'insegnamento, la formazione post-laurea, in ambito medico e paramedico, e in particolare nell'ambito della kinesiologia applicata.

L'associazione promuove tale metodologia della valutazione e della cura della funzione neuromuscolare, in quanto correlata a meccanismi strutturali, chimici e mentali della regolazione fisiologica.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo con scopo futuro per diventare parte della rete associativa "THE INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY (ICAK), rete a cui l'associazione vorrebbe aderire e prospetta di fare in futuro.

La associazione, pertanto, non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 3

OGGETTO

Le finalità di cui al precedente Art. 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

1) formazione universitaria e post-universitaria, e in particolare:

- lo svolgimento di corsi, seminari, eventi e incontri volti alla educazione, istruzione e formazione professionale di medici e paramedici, inclusa la formazione post-universitaria nella materia della kinesiologia applicata, e in generale la promozione e l'organizzazione di ogni iniziativa di ricerca, insegnamento, comunicazione e formazione, in coordinamento con l'ICAK Internazionale e altri enti;

- la diffusione e la promozione dell'importanza della prevenzione in ambito neuromuscolare e della correlazione muscolo-nervosa;

- l'organizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in ambito della kinesiologia applicata;

2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel predetto ambito.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria, azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure azione di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

La associazione può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e

produttive, purch  queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

PUBBLICAZIONI

- L'associazione produrr  e distribuir  ad ogni socio in regola una Raccolta Annuale degli Atti contenente gli articoli dei soci.
- Comunicazioni ordinarie via posta elettronica, bollettini periodici o altre forme di aggiornamento saranno a disposizione dei soci.

FORMAZIONE

I programmi didattici dell'associazione devono sottostare strettamente ai criteri elencati dal consiglio Internazionale dell'ICAK e della Commissione degli Insegnanti Certificati.

Insegnamento autorizzato della kinesiologia applicata:

1. Si definisce insegnante qualificato di kinesiologia applicata un socio ordinario in regola di AKA-Italia o di altra sezione dell'ICAK che soddisfi i seguenti criteri:

- Specialista in Kinesiologia Applicata ovvero "Diplomate of the International Board of Applied Kinesiology" (DIBAK) dell'ICAK. b) Autorizzato dalla Commissione degli Insegnanti Certificati ("Board of Certified Teachers") dell'ICAK.

2. Si incoraggia l'insegnamento di materie ufficiali dell'ICAK, cos  come definitive dalla Commissione degli Standard, ovvero "Board of Standards" dell'ICAK. Gli insegnanti qualificati di KA possono, a loro discrezione, insegnare ai propri studenti materie di interesse non revisionate o approvate. In ogni caso, le suddette materie devono essere definite come "non ufficiali".

3. Anche coloro che non possiedono i requisiti richiesti per insegnare KA possono, se lo desiderano, presentare le loro osservazioni e condividere le proprie idee con i colleghi, al Congresso Annuale o ad altri incontri di AKA-Italia.

Insegnamento illecito della kinesiologia applicata:

1. E' considerato illecito l'insegnamento in qualit  di insegnante principale (pi  del 50% della materia) da parte di una persona non qualificata come insegnante di kinesiologia applicata.

2. E' considerato illecito da parte di qualsiasi socio di AKA -Italia l'insegnamento consapevole di KA ad individui non qualificati per diventare soci di AKA-Italia.

3. ICAK-Italia riconosce ad ogni professione in ambito sanitario la facolt  di esprimere il proprio punto di vista riguardo ogni possibile teoria o tecnica terapeutica. Tuttavia, l'insegnamento di tecniche non ufficiali, come definito dalla Commissione degli Standard dell'ICAK, inducendo a considerarle erroneamente tecniche ufficiali del repertorio della KA,   considerato illecito.

4. AIKA-Italia riconosce ad ogni professionista in ambito sanitario il diritto di insegnare altre pratiche terapeutiche a colleghi con formazione diversa. Comunque sia, qualsiasi corso che abbia per oggetto la KA o argomenti correlati, tenuto principalmente da un socio di AIKA-Italia non identificato come insegnante qualificato, non deve essere presentato come corso di kinesiologia applicata e non deve essere proposto come approvato o sponsorizzato, o in ogni caso, collegato con AIKA-Italia. Ogni tentativo di presentare il corso in questo modo è considerato illecito.

5. Il comprovato insegnamento illecito della kinesiologia applicata determina la sospensione. La veridicità di tale accusa viene valutata dalla Commissione Esecutiva. Alla prima violazione seguirà un avvertimento scritto firmato dal Presidente e spedito per posta prioritaria. Una seconda violazione, con l'approvazione della Commissione Esecutiva, determina la sospensione dall'associazione per un anno. In caso di una terza violazione si procederà, con l'approvazione della Commissione Esecutiva, alla revoca permanente dell'iscrizione.

Articolo 4 **SEDE**

La associazione ha sede legale nel Comune di Erba (CO).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si precisa che l'indirizzo della sede legale della associazione è stabilito in Via Pian D'Erba n. 5.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sede secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art.48 comma 1; Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'Ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 **DURATA**

L' associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

L' associazione può essere prorogata con decisione dell'assemblea degli associati.

Articolo 6 **ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO**

L'associazione non persegue alcuno scopo di lucro.
L'associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Articolo 7

DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che risulta del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.

SAZIONE II

PATRIMONIO

Articolo 8

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati in sede di atto costitutivo, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 9

RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondo in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10

UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.lgs. 15 giugno 2015 n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b),g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 - Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statuarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti Codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III

PARTECIPAZIONI

Articolo 13

AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a sette, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone fisiche che rivestano la qualifica di operatori sanitari, e che siano in possesso di una laurea in ambito medico o paramedico che garantisca l'aver svolto almeno 3500 (tremilacinquecento) ore di formazione universitaria, e abiliti il soggetto alla diagnosi e alla terapia di soggetti che versano in condizioni morbose.

La domanda di ammissione viene presentata al Consiglio Direttivo, unitamente alla documentazione comprovante i necessari requisiti; l'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

All'atto di ammissione, è necessario versare la quota così come deliberata dall'assemblea degli associati.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati, in presenza dei requisiti richiesti.

Articolo 14

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

-di partecipare a tutte le attività dell'associazione;

-di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro degli associati.

Ciascun associato ha il dovere:

-di collaborare al perseguimento delle finalità associative;

-di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;

-di osservare le decisioni degli organi sociali;

-di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 15

CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

-recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;

-morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla:

-scadenza del termine di versamento;

-morte dell'associato;

-esclusione dell'associato;

-estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 16

DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

E' fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, Codice del Terzo Settore.

Articolo 17

RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

Articolo 18

MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Articolo 19

ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Ogni associato può essere sospeso, per la durata massima di un anno, e

successivamente escluso, con delibera del consiglio direttivo, solo in presenza di una giusta, grave e comprovata causa, e segnatamente:

- condotta deontologicamente inappropriata;
- mancato pagamento della quota associativa;
- sospensione per tre volte.

SEZIONE IV ORGANI SOCIALI

Articolo 20 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'organo di Controllo, ove nominato.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Articolo 21 DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un decimo degli associati, in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associativo, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è

necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento. L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 22

COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i comportamenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o del presente statuto alla sua competenza.

Articolo 23

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto del Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 24

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro associati.

Previa deliberazione, l'Assemblea Generale provvede all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio direttivo devono essere soci da almeno due anni, ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ai consiglieri si applica l'art. 2382 del Codice civile in tema di cause di ineleggibilità e decadenza.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di grave impedimento o dimissioni di uno o più Consiglieri, deve essere convocata con la massima urgenza consentita l'assemblea per procedere alla/alle sostituzione/sostituzioni.

I nuovi Consiglieri nominati in sostituzione dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui sono entrati a far parte.

Al proprio interno il Consiglio Direttivo nomina quattro cariche:

a. -- Il Presidente, il quale deve possedere la qualifica di professionista specialista in Kinesiologia Applicata, ovvero il titolo di studio in Chiropratica o Diplomate of the International Board of Applied Kinesiology; oppure, in subordine, deve essere scelto tra candidati che abbiano completato il corso di base così come previsto dalla Commissione degli insegnanti certificati in Kinesiologia Applicata; in mancanza, tra tutti gli associati in regola con il versamento della relativa quota associativa;

b. -- Il Vicepresidente;

c. -- Il Segretario;

d. -- Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, in accordo con lo statuto dell'AIKA, designa al suo interno un Delegato per rappresentare l'associazione presso l'ICAK internazionale.

Il Delegato resta in carica tre esercizi, e cessa dall'ufficio insieme al Consiglio direttivo; i Delegati sono rieleggibili.

Il Delegato è obbligato a partecipare al Congresso Annuale del Consiglio Internazionale dell'ICAK (Congresso IC); qualora il Delegato sia impossibilitato per gravi e comprovate ragioni, il Consiglio direttivo ha facoltà di nominare un delegato ad hoc per singola riunione, in sostituzione.

Entro 30 (trenta) giorni da ogni riunione del Consiglio IC, il Delegato presenterà al Consiglio Direttivo apposita relazione.

Al Delegato spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle predette riunioni.

Articolo 25

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio ha i seguenti compiti:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, e provvedere alla programmazione e allo svolgimento delle attività dell'associazione; con apposito calendario adottato annualmente, il Consiglio programma i congressi e tutte le attività formative e non previste per l'anno in corso, oltre a indicare i requisiti necessari per partecipare,

come docente e come fruitore, ai relativi corsi, confessi e altre attività formative;

2. Redigere i bilanci, consuntivo e preventivo- nonché sociale, se richiesto del D. Lgs. 117/2017 o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo- da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo inoltre: gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.LGS. n.117/2017; cura il deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese o Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei casi previsti dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017; cura il deposito del bilancio sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs.. 117/2017.

3. Nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

4. Deliberare sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci;

5. Redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto in base alle linee guida approvate dall'Assemblea dei soci;

6. Proporre la quota annuale di adesione all'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati decaduti.

Il consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere che ha riportato nelle votazioni per l'elezione dei componenti il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su indicazione del Presidente.

Inoltre, è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei componenti in carica del consiglio e la maggioranza dei presenti, ai quali spetta solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo può tenersi anche in tele o videoconferenza, a condizione che:

. il Presidente, o chi ne fa le veci, possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché constatare i risultati della votazione;

. sia consentito in tempo reale agli intervenuti di partecipare alla discussione, trasmettere, ricevere e visionare documenti, esercitare il diritto di voto;

. sia consentito al Presidente e al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Ove nel corso della riunione venga interrotto il collegamento, e il Presidente e il Segretario non possano svolgere le funzioni a loro spettanti o percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, la riunione è dichiarata sospesa dal Presidente medesimo, fermo restando che le decisioni prese sino alla sospensione stessa restano valide ed approvate.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a Consiglieri e Soci deleghe per specifici incarichi, può inoltre conferire la delega per singoli affari.

In ogni caso, resta fermo che il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, fatte salve le limitazioni di volta in volta deliberate e iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente e lo trasmette ai Consiglieri; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, indirizza l'attuazione della deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio e il coordinamento delle attività dell'Associazione. Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di conferire deleghe a Consiglieri e Soci per specifici incarichi e singoli affari, il Presidente, limitatamente a manifestazioni o eventi, può delegare uno dei soci a rappresentare l'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Esecutivo e adottare provvedimenti, riferendone allo stesso tempestivamente ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Segretario assicura l'attuazione operativa delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e coordina la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Redige i verbali e aggiorna i libri sociali, cura la documentazione in ingresso ed uscita, aggiorna e conserva i database e collabora con gli organi statuari, supportando il Presidente o il Vicepresidente nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone in termini contabili il bilancio anche nella forma del rendiconto finanziario per cassa, nonché il bilancio di previsione, e segue in genere l'esecuzione degli adempimenti finanziari e amministrativi.

Il Tesoriere custodisce fondi dell'Associazione e ne garantisce la cassa in armonia e in conformità con quanto previsto da un Regolamento specifico.

Articolo 26

ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla Legge, anche quando li ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione

e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati - per due esercizi consecutivi - due dei seguenti limiti:

-totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00);

-ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: €220.000,00 (Euro duecentoventimila/00);

-dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui l'articolo 14 Codice del Terzo settore. Gli esiti del controllo svolto sull'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 27

REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

-totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 (Euro

unmilione centomila/00);

-dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

SEZIONE V

BILANCIO

Articolo 28

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e la modalità di perseguimento delle finalità statuarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad € 220.000,00 (Euro duecentoventimila/00) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 29

BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di

amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 30

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alle lettere c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta all'organo amministrativo, il quale provvederà a mettere a disposizione del richiedente la relativa documentazione entro 10 (dieci) giorni.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 32

ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art.22 D.lgs. 117/2017.

Articolo 33

RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).

Firmato: Antonio Gil - Julia Gil - Stefano Bosoni - Emanuele Mignani -----
----- Angelo Vetralla - Andrea Zocchi - Jean Pierre Meersseman -----
----- Michele Bernocchi - Francesca Luraghi -----
----- Davide Corsico Notaio Sigillo. -----